



## AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI

Direzione Sanitaria

Prot. Prot. 48837/1

9 MAR. 2016

Ai Dirigenti Medici  
della ASL Bari

Oggetto: attività professionali contrarie agli interessi aziendali.

Il Comitato Valutazione Sinistri ha segnalato prestazioni professionali rese a utenti contrarie agli interessi aziendali, quali relazioni mediche contro colleghi in tema i malpractice, implicanti oneri risarcitori finanziari a carico della ASL.

Si ricorda che ai sensi del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 54 e seguenti, e del CCNL integrativo 17 ottobre 2008, art. 6, comma 1<sup>1</sup>, il dirigente medico è tenuto ad astenersi, giusto l'art. 2105 del Codice Civile, dal rendere prestazioni d'opera, anche in regime libero professionale, contrari agli interessi della Pubblica Amministrazione di cui dipendente.

Si richiamano, pertanto, le SS.LL. alla piena osservanza del quadro normativo vigente nell'obbligo di fedeltà del pubblico dipendente, riservandosi avvio di procedimento disciplinare in caso di ulteriori difformi condotte.

Bari, 8 Marzo 2016

Il Direttore UOC Rischio Clinico  
Vincenzo Defilippis

Il Direttore Sanitario  
Silvana Fornelli

---

<sup>1</sup> Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105. Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106. Sanzioni disciplinari. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.